

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 23

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI, SCEVAROLLI e DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Istituzione del salario minimo interprofessionale

ONOREVOLI SENATORI. — La scadenza della legge del 13 luglio 1990, n. 191, che ha prorogato a tutto il 31 dicembre 1991 la legge 26 febbraio 1986, n. 38, in materia di adeguamento dei salari al costo della vita, insieme con il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti sociali sul tema della scala mobile, ha determinato una situazione di *vacatio* che è già fonte di un contenzioso, come già si è verificato in passato in analoghe occasioni.

È, peraltro, frequente il richiamo alla opportunità di introdurre in Italia un istituto, ben conosciuto all'estero, specialmente nell'ordinamento francese, che è il salario minimo interprofessionale.

In questo senso si orienta il presente disegno di legge che, in sostituzione del precedente meccanismo di indicizzazione salariale disciplinato dalla legge, e senza interferire nella materia che potrà essere regolata dalle parti sociali, prevede all'articolo 1 la corresponsione a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 1, ed articolo 3, comma 1), di una retribuzione minima, denominata salario minimo interprofessionale.

L'ammontare di questa retribuzione minima è determinato in misura pari alla quota che, nel meccanismo ormai scaduto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di indicizzazione, è soggetta a copertura integrale fino alla data del 30 aprile 1992.

Nei confronti dei lavoratori che prestino attività con un orario inferiore a quello previsto dai contratti collettivi la misura del salario minimo interprofessionale viene corrispondentemente ridotta.

La novità del disegno di legge, oltre che negli aspetti illustrati, è data anche dal fatto che l'indicizzazione è rapportata al tasso programmato di inflazione, garantendo così al sistema un certo margine di flessibilità in relazione agli obiettivi di politica economica concertati tra le parti ed approvati dal Governo.

Il salario minimo interprofessionale è infatti integralmente indicizzato al tasso di inflazione programmato, determinato dal Governo previo però il parere del CNEL,

che dovrebbe indicare le posizioni delle parti sociali, ivi rappresentate.

Nell'ipotesi in cui il tasso reale di inflazione superi, per una percentuale superiore allo 0,5 per cento quello previsto, ai lavoratori verrà corrisposta una quota di retribuzione aggiuntiva pari alla differenza con la retribuzione minima percepita nell'anno precedente.

È importante sottolineare che il meccanismo opera anche (articolo 2, comma 3) nei confronti della quota di retribuzione corrispondente al valore del salario minimo interprofessionale, per tutti i lavoratori che percepiscono una retribuzione superiore: nei confronti di essi, infatti, verrà meno la copertura che era fornita dalla scala mobile come regolata dalla legge, in tal modo sostituita dalla normativa di cui si propone qui l'introduzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti i prestatori di lavoro subordinato hanno diritto ad una retribuzione mensile non inferiore a lire 809.701, somma indicizzata annualmente ai sensi dell'articolo 2. La predetta retribuzione è commisurata all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e viene proporzionalmente ridotta nel caso in cui il lavoro venga prestato con orario inferiore.

Art. 2.

1. L'importo di cui all'articolo 1, comma 1, è incrementato in misura corrispondente al tasso di inflazione programmato in relazione all'anno precedente, determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Cnel. Tale incremento viene corrisposto in due rate semestrali a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

2. Nel caso in cui il tasso reale di inflazione annuale sia risultato superiore di almeno 0,5 per cento rispetto a quello programmato, ai sensi del comma 1, i prestatori di lavoro subordinato hanno diritto, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, ad una retribuzione aggiuntiva pari alla differenza integrale tra la retribuzione di cui all'articolo 1 adeguata al tasso di inflazione programmato e quella risultante dall'adeguamento della stessa al tasso di inflazione reale.

3. I prestatori di lavoro subordinato che percepiscono una retribuzione superiore all'importo indicato all'articolo 1, hanno diritto ad un incremento della retribuzione in misura pari a quello di cui ai commi 1 e 2 sulla quota retributiva corrispondente all'importo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita previsto all'articolo 2 della presente legge è esteso anche ai rapporti di pubblico impiego.

2. Le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nella presente legge sono abrogate. Sono altresì nulle le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti in contrasto con le predette norme.